

IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'AMBITO SPORTIVO DILETTANTISTICO ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

di Giulio D'IMPERIO*

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il rapporto di lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche. 3. Le nuove collaborazioni svolte per le società sportive dilettantistiche a fini di lucro. 4. Le prestazioni gratuite dei pubblici dipendenti.

1. Introduzione

Fino al 31 dicembre 2018 il rapporto di lavoro nell'ambito sportivo dilettantistico ha sempre seguito un regime particolare rispetto al normale rapporto di lavoro, caratterizzato da un contratto tipico del settore: contratto amministrativo gestionale a cui sono riconducibili anche ai contratti formu-

lati nei confronti di atleti e, tecnici, ai sensi dell'articolo 90 della l. n. 289 del 2002.

Nonostante la revisione dei contratti effettuata con il Jobs Act, queste tipologie contrattuali sono ancora in vigore, in quanto rientranti tra le casistiche per le quali è possibile utilizzare il contratto di collaborazione.¹

*Ricercatore presso l'Università "G. Marconi" di Roma.

¹ Articolo 2, comma 2 lett. d), del d.lgs. n. 81 del 2015.

Invece dal 1° gennaio 2018 c'è stata una rivoluzione nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico con l'introduzione delle Società Sportivo Dilettantistiche a fine di lucro.

Sia l'associazione sportiva dilettantistica che la Società Sportiva Dilettantistica a scopo di lucro per essere riconosciute devono essere iscritte nell'apposita sezione del registro Coni.

Questa distinzione ha sicuramente portato delle novità importanti relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro, provocando un netto distacco tra le collaborazioni svolte nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle svolte nei confronti di Società Sportive a fini di lucro, per le quali è stata prevista per la prima volta una copertura previdenziale. Nonostante tutto, però, gli atleti che svolgono attività sportiva per un realtà dilettantistica devono essere ritenuti atleti dilettanti. La qualifica di "atleta dilettante" risale alla seconda metà dell'ottocento quando in Inghilterra sorsero le moderne discipline sportive. In quel periodo gli atleti assunsero la qualifica di dilettanti sia perché le attività praticate erano, per loro natura non utilitaristiche, sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano bisogno di lavorare ed ottenere un reddito sostitutivo dallo sport.

È bene ricordare che in tutti questi anni la giurisprudenza ha ribadito l'assenza di un inquadramento per quanto attiene il diritto del lavoro sia dello sportivo dilettante che dei titolari di collaborazioni amministrative gestionali, riconoscendo invece una regolamentazione da un punto di vista tributario attraverso l'articolo 67 del T.U.I.R.²

² Cass., n. 602/2014.

Tutto ciò trova conferma anche nell'assenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per le associazioni sportive dilettantistiche, nonostante non esista nessuna norma che vieta a queste realtà di effettuare vere e proprie assunzioni. A tal proposito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la risposta all'interpello 22/2010 ha chiarito, in definitiva, che una realtà sportiva dilettantistica potrà applicare un certo CCNL fino a quando tale applicazione non gli verrà contestata.³

Di contro il Ministero del lavoro e delle politiche ha cercato di fornire indicazioni operative per gli operatori, alla luce della rivoluzione avvenuta attraverso il libro unico del lavoro e le comunicazioni on line ai Centri per l'Impiego.

2. Il rapporto di lavoro nelle associazioni sportive dilettantistiche

Nulla cambia rispetto al passato per quanto attiene le collaborazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche, che restano le uniche realtà a poter beneficiare delle collaborazioni amministrative gestionali le quali, in base all'articolo 90 comma 3

³ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'interpello n.22/2010, nel rispondere al quesito con cui si chiedeva quale CCNL è tenuta ad applicare un'associazione/società sportiva dilettantistica, ha evidenziato che ormai esiste un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. lav., 9 maggio 2003 n. 7157, Cass. civ. Sez. lav., 5 maggio 2004 n.8565, Cass. civ. Sez. lav., 13 maggio 2009 n. 16340) secondo cui per individuare il CCNL di categoria quando si vuole assumere dipendenti non occorre più fare riferimento all'articolo 2070 del codice civile che permetteva di individuare il CCNL da applicare in base all'attività che l'imprenditore effettivamente esercita.

lettera a) della l. n. 289/2002, devono essere caratterizzate da natura non professionale.⁴

Questa tipologia di collaborazione è ritenuta differente dalle collaborazioni a progetto, per cui non suscettibile di imposizione contributiva e previdenziale, ma soggetta alla disciplina fiscale e previdenziale riservata ai redditi diversi così come previsto dall'articolo 67 lettera m) del T.U.I.R.⁵

L'esenzione dalla copertura previdenziale ha prodotto nel tempo una marea di tensioni tra l'ente previdenziale di riferimento, prima l'Enpals e successivamente l'Inps, e realtà sportive dilettantistiche. Inoltre questa tipologia di collaborazione presenta una soglia per la quale è esente da tassazione e poi due differenti scaglioni che comportano una differente tassazione.

A tal proposito diventa opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2018 la soglia di esenzione del reddito prodotto dagli amministrativo gestionali è passata da € 7.500,00 ad € 10.000,00. Interessante è la posizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che con la circolare n.1 del 1° dicembre 2016 che ha

evidenziato come la volontà del legislatore negli ultimi anni è stata quella di "riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una norma speciale" al solo fine di favorire la pratica sportiva.⁶

Perché ciò accada è necessario soffermarsi su due aspetti:

- la qualifica del soggetto che eroga il compenso;⁷
- la natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

In definitiva l'Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che la possibilità di applicare l'agevolazione alle collaborazioni sportive, riconducendoli tra i redditi diversi, è possibile al verificarsi di due condizioni:

- la realtà sportivo dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni tramite l'iscrizione nel registro delle società sportive;
- colui che percepisce i compensi svolga mansioni che rientrino, considerando i regolamenti e le indicazioni fornite dalle federazioni, tra quelle necessarie per svolgere attività sportivo dilettantistiche, così come regolamentate dalle federazioni.

⁴ La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E, datata 22 aprile 2003 ha chiarito che per verificare l'esistenza o meno della natura non professionale della collaborazione è necessario essere in possesso di conoscenze tecnico giuridiche strettamente collegate all'attività di lavoro autonomo che il soggetto abitualmente esercita. Inoltre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rientrano le mansioni tipiche di segretaria di una associazione o società sportiva dilettantistica quali: la raccolta delle iscrizioni e la tenuta della cassa; la tenuta della contabilità esercitata da soggetti non professionisti.

⁵ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel rispondere all'interpello n. 22/2010 ha chiarito che per essere ritenuti "redditi diversi" i compensi non devono risultare conseguiti a seguito dell'esercizio di un arte o professione, e non dovrà trattarsi di lavoro subordinato.

⁶ A supporto della volontà del legislatore di favorire la ci sono tre differenti sentenze da parte di tre Corti di Appello. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 683/2014 ha legittimato il lavoro sportivo privo di tutele previdenziali ed assicurative al fine di "incentivare questo tipo di attività ed alleggerirne i costi di gestione". Dello stesso tenore sono state anche la sentenza della Corte di Appello di Milano Sezione lavoro n. 1172/2014 e la sentenza n. 63/2016 della Corte di Appello di Genova.

⁷ Per quanto attiene il soggetto che eroga il compenso nell'ambito sportivo dilettantistico è interessante soffermarsi sulla sentenza n. 1172/14 del 10 dicembre 2014 della Corte di Appello di Milano e sul decreto del 29 ottobre 2015 della Direzione interregionale del lavoro di Napoli che per l'applicazione del regime agevolativo "cio che conta è che le collaborazioni vengono svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportivo dilettantistiche riconosciuti dal Coni".

In pratica al Coni viene riconosciuto un ruolo fondamentale perché una associazione sportiva dilettantistica possa applicare sia le collaborazioni amministrative gestionali che le collaborazioni sportive in regime agevolato,⁸ poiché riconducibili tra i redditi diversi e non assoggettabili a contribuzione, a condizione che tali somme siano riconducibili all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche.⁹

Altro passaggio importante, su cui si è molto discusso, è l'obbligo o meno della comunicazione preventiva da inviare ai centri per l'impiego che secondo il ministero del lavoro e delle politiche sociali è obbligatoria perché *"non si può ritenere che l'utilizzo di collaborazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche sia del tutto esente dal rischio elusivo ed inoltre la finalità delle comunicazioni di cui all'art. 9-bis, comma 2, d.l. n.510 è altresì quella di realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro."*

*Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'art. 90 della l. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'Impiego"*¹⁰

⁸ L'articolo 7 del d.l. n.136 del 28 maggio 2004 convertito nella l. n. 186 del 27 luglio 2004 individua il Coni come "unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche".

⁹ Il concetto di "esercizio diretto di attività sportiva" è stato chiarito dall'articolo 35 comma 5 del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008 convertito nella l. n. 14 del 27 febbraio 2009. In tale ambito sono comprese *"non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva"*.

¹⁰ Risposta ad interpello n. 22/2010 da parte del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali si fonda anche su una precedente direttiva fornita dallo stesso dicastero con cui è stato fornito un chiarimento interpretativo delle tipologie contrattuali sottoposte all'obbligo di comunicazione preventiva: tra queste vi erano anche le collaborazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 90 della l. n. 289 del 27 dicembre 2002.¹¹ Tali collaborazioni devono essere utilizzate a fini istituzionali¹² nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, che risultano affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

3. Le nuove collaborazioni svolte per le società sportive dilettantistiche a fini di lucro

La novità prevista in ambito sportivo dilettantistico a partire dal 1° gennaio 2018 è la nuova tipologia di realtà sportiva: la società, e non associazione, sportiva dilettantistica a fine di lucro,¹³ per la quale si attendono chiarimenti anche in termini di tempistica per adeguare eventualmente gli statuti.

Questa precisazione è indispensabile effettuarla perché mentre le realtà sportive dilettantistiche senza scopo

nistero del lavoro e delle politiche sociali.

¹¹ Nota circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2007.

¹² Per verificare se le collaborazioni svolte a favore di associazioni sportive dilettantistiche siano svolte a fini istituzionali occorre esaminare gli statuti e gli atti costitutivi.

¹³ Articolo 1 commi dal 353 al 361 della l. n. 205 del 27 dicembre 2017.

di lucro possono continuare ad essere costituite sia sotto forma di associazione che di società; le realtà sportive dilettantistiche a fini di lucro possono essere costituite soltanto sotto forma di società.

Pertanto una realtà sportiva dilettantistica a fini di lucro può essere costituita rispettando una delle forme societarie previste dal Titolo V del libro quinto del codice civile. Inoltre nell'esaminare i punti caratterizzanti di uno statuto di una Società Sportiva a fini di lucro, ci si rende conto dell'obbligo di inserimento di una nuova figura professionale: il direttore tecnico¹⁴ che dovrà essere in possesso di uno di questi specifici titoli di studio:

- Diploma Isef;
- Laurea quadriennale o triennale in Scienze motorie;
- Laurea magistrale in Organizzazione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47);
- Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67);
- Scienze e tecniche dello Sport (LM68).

Il legislatore da un lato ha chiarito quando la Società Sportiva dilettantistica a scopo di lucro è obbligata ad assumere il direttore tecnico,¹⁵ d'altro lato però non sono state specificate le mansioni che questa persona è chiamata a svolgere.

Questo significa che la società sportiva dilettantistica a fini di lucro dovrà contrattualizzare questa persona, anche attraverso un contratto di colla-

borazione che non potrà essere formulato ai sensi dell'articolo 90 della l. n. 290/2002.

A questa conclusione si giunge analizzando il comma 359¹⁶ dell'articolo 1 della l. n. 205/2017 che distingue la tipologia di redditi prodotti dalle collaborazioni coordinate e continuative stipulate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche da quelli prodotti dalle collaborazioni poste in essere da società sportive dilettantistiche a fine di lucro.

Poichè i compensi derivanti dalle collaborazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche a fini di lucro sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, occorre precisare che ai collaboratori spettano le detrazioni previste per legge, e così come ai lavoratori dipendenti, spetterà l'applicazione dei conguagli ed la predisposizione della Certificazione Unica dei compensi. Pertanto si configura in questo modo un vero e proprio rapporto di lavoro.

Altro passaggio storico, con cui si spera di aver posto fine ai numerosi contenziosi tra Inps ex Enpals e le realtà sportivo dilettantistiche, è l'obbligo di copertura contributiva dal 1° gennaio 2018 solo alle collaborazioni poste

¹⁴ Articolo 1 comma 354 lettera d) l. 205 del 27 dicembre 2017.

¹⁵ Una Società Sportiva dilettantistica a scopo di lucro deve servirsi di un direttore tecnico quando le strutture sportive sono aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo

¹⁶ Articolo 1 comma 359 l. n. 205/2017: "I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportivo dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986".

in essere dalle società sportive dilettantistiche a fini di lucro, introdotto dall'articolo 1 comma 360¹⁷ della l. n. 205/2017.

4. Le prestazioni gratuite dei pubblici dipendenti

I pubblici dipendenti hanno la possibilità di poter svolgere gratuitamente la propria prestazione presso una Associazione sportiva dilettantistica, purchè abbiano fatto pervenire apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 90 comma 23 della l. n. 289/2002¹⁸.

¹⁷ Articolo 1 comma 360 l. n. 205/2017: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quelle per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”*

¹⁸ Articolo 90 comma 23 della l. n. 289/2002: *“I*

Non essendo state equiparate le prestazioni svolte dai pubblici dipendenti nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche a quelle dei volontari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sottolineato che i rimborsi percepiti devono essere riportati nel libro unico del lavoro.¹⁹

Occorre precisare che nessun chiarimento è stato mai reso noto in merito al ruolo ed all'attività che il pubblico dipendente può svolgere in modo gratuito all'interno della società sportiva dilettantistica. Questo significa che l'attività può essere sia di natura prettamente sportiva (atleta, tecnico, preparatore atletico) oppure riferita ad altre mansioni come segretario, medico etc..

dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purchè a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

¹⁹ Risposta interpellato Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 22/2010.

Abstract

L'autore evidenzia le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 con riferimento alle collaborazioni (coordinate e continuative) rese ad associazioni e società sportive dilettantistiche alle quali sono imposti nuovi obblighi il cui mancato adempimento è sanzionabile.

The author highlights the innovations introduced by the 2018 budget law with reference to collaborations (coordinated and continuous) made to associations and amateur sports clubs to which new obligations are imposed whose non-performance is punishable.